

Allegato alla delibera di C.C.
n. 56 del 27 settembre 2007

IL SINDACO
f.to Dott.ssa Emanuela Fiorotto

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Luisa Greggio



Comune di San Biagio di Callalta

Provincia di Treviso

**Regolamento Comunale
di applicazione dell'indicatore
della situazione economica equivalente (i.s.e.e.)
alle prestazioni dei servizi scolastici**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto**
- Art. 2 – Ambito di applicazione**
- Art. 3 – Servizio mensa**
- Art. 4 – Servizio trasporto scolastico**
- Art. 5 – Definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente**
- Art. 6 - Determinazione della situazione economica del richiedente**
- Art. 7 – Partecipazione alla spesa da parte dell'utente**
- Art. 8 – Agevolazioni tariffarie**
- Art. 9 – Accesso ai servizi con tariffa agevolata**
- Art. 10 – Acquisizione e trattamento dei dati personali**
- Art. 11 – Competenze e controlli**
- Art. 12 – Norme di rinvio**
- Art. 13 - Norme transitorie e finali e pubblicità del regolamento**

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della normativa inerente l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in relazione ai servizi erogati dal Comune di San Biagio di Callalta in ambito scolastico, al fine di promuovere l'effettiva partecipazione dei minori alle scuole dell'obbligo.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate a quanto disposto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130, integrato dai decreti presidenziali e ministeriali applicativi e da ogni successiva modificazione ed integrazione alle precitate norme.
3. E' fatto salvo il diritto del cittadino di non essere soggetto alla valutazione della situazione economica. In tal caso l'accesso ai servizi scolastici avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi di assistenza scolastica: mensa e trasporto.
Tali servizi sono volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle strutture scolastiche nell'ambito della legislazione vigente in materia di "diritto allo studio".
2. L'eventuale applicazione del presente Regolamento ad altri servizi che prevedano forme di contribuzione o agevolazione all'utenza potrà essere successivamente disposta dall'Amministrazione Comunale in sede di istituzione dei servizi stessi.

Art. 3

Servizio Mensa

1. L'Amministrazione Comunale, ai sensi della normativa vigente, organizza e gestisce il servizio di mensa scolastica al fine di contribuire alla realizzazione del diritto allo studio di tutti i minori.
Il servizio di mensa, oltre a consentire la permanenza a scuola degli alunni che frequentano le attività programmate nei rientri pomeridiani, rappresenta un forte momento educativo e socializzante condiviso con la scuola.
2. I destinatari del servizio di mensa scolastica sono gli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo pubbliche situate nel territorio comunale.
3. Le quote di partecipazione a carico dell'utenza per l'erogazione di tale servizio e le relative fasce della situazione economica equivalente sono individuate annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 4
Servizio trasporto scolastico

1. L'Amministrazione Comunale, ai sensi della normativa vigente, organizza e gestisce il servizio di trasporto scolastico al fine di contribuire alla realizzazione del diritto allo studio di tutti i ragazzi, facilitando l'accesso e la frequenza degli stessi alle attività scolastiche.
2. I destinatari del servizio di trasporto scolastico sono gli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo pubbliche situate nel territorio comunale.
3. Il servizio di trasporto viene erogato nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione Comunale sulla base del numero dei richiedenti e del relativo luogo di residenza, compatibilmente con i percorsi stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico, per le tratte di percorrenza tra la residenza dell'alunno e la scuola dell'obbligo più prossima all'abitazione.
4. Le quote di partecipazione a carico dell'utenza per l'erogazione di tale servizio e le relative fasce della situazione economica equivalente sono individuate annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.
5. A favore delle famiglie che hanno contemporaneamente iscritti due o più figli alle scuole elementari o medie e che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico l'Amministrazione Comunale potrà prevedere la concessione di abbattimenti progressivi della quota ordinaria, che verranno determinati annualmente nell'ambito della determinazione delle tariffe.

Art. 5
Definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

1. Per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del richiedente trovano applicazione le norme dettate in materia dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni e dal "Regolamento Comunale per l'individuazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni e servizi agevolati erogati dal Comune" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 29.09.2005.

Art. 6
Determinazione della situazione economica del richiedente.

1. Ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente il servizio, fanno parte del nucleo familiare – così come definito dall'art. 2, comma 2 del D.lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni - i soggetti componenti la famiglia anagrafica, intesa come un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi (art. 4 DPR n. 223/89) e le persone fiscalmente a carico.

Art. 7

Partecipazioni alla spesa da parte dell'utente.

1. In via di principio e come criterio operativo, l'accesso ai servizi è subordinato alla partecipazione da parte dell'utente al costo sostenuto dall'Ente Pubblico per il singolo servizio.
2. Per le prestazioni agevolate l'ente erogatore può, qualora sussistano rilevanti e comprovati motivi, ai sensi dell'art.3 del D.lgs. n. 109/98, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'articolo 2, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 130/2000. Al nucleo in ogni modo definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo.
3. Tale composizione del nucleo familiare ridotta, troverà applicazione, ai sensi dell'art. 5 comma 2, del "Regolamento Comunale per l'individuazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni e servizi agevolati erogati dal comune", solo se l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato rispetto ad essa risulterà più favorevole rispetto a quello calcolato con riferimento al nucleo individuato dalla normativa nazionale.
4. Qualora il cittadino richiedente il servizio non presenti la documentazione relativa all'ISEE potrà usufruire del servizio senza beneficiare di alcuna riduzione sul costo, salvo ove le agevolazioni siano previste per l'universalità dei cittadini.

Art. 8

Agevolazioni tariffarie

1. Saranno determinate annualmente, con appositi specifici atti della Giunta Comunale, le soglie ISEE al di sotto delle quali sono concesse le agevolazioni tariffarie per la compartecipazione ai costi dei servizi, nonché la loro misura.
2. In sede di adozione degli atti di cui al precedente comma dovranno essere in ogni caso osservati i seguenti criteri:
 - previsione di una soglia di valore ISEE sotto la quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio;
 - previsione di una soglia di valore ISEE oltre la quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero la quota ordinaria di compartecipazione al costo del servizio;
 - previsione di una fascia di valore ISEE intermedia in corrispondenza della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere una quota ridotta di compartecipazione al costo del servizio.

Art. 9

Accesso ai servizi con tariffa agevolata

1. Tutte le domande presentate all'Amministrazione per l'applicazione della tariffa agevolata per i servizi di cui all'art. 2 dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi del D.Lgs. 31/3/98, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Potranno essere ammessi alle prestazioni agevolate esclusivamente i cittadini utenti del servizio, residenti nel Comune.

3. La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ufficio preposto all'erogazione della prestazione può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

4. In caso di sopravvenute rilevanti variazioni della situazione economica (a seguito di disoccupazione, invalidità, decessi, nascite, ecc.) il richiedente può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva. Quest'ultima sostituisce la precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'I.S.E.E. precedentemente definito, gli effetti della nuova dichiarazione saranno modificati, da parte dell'ufficio preposto, alla ricezione dell'attestazione I.N.P.S., con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione dell'attestazione stessa.

5. L'ufficio competente provvederà all'istruttoria della documentazione pervenuta ed alla conseguente attribuzione della relativa quota di compartecipazione sulla base del presente regolamento e dei limiti di cui all'art. 8 stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale.

6. Nel caso in cui non sia presentata la documentazione richiesta o la medesima sia incompleta, il Responsabile del Settore competente comunicherà il termine di scadenza per produrre la documentazione. In caso di mancato rispetto dei termini indicati, l'agevolazione non verrà concessa.

Art. 10

Acquisizione e trattamento dei dati personali

1. L'acquisizione e la gestione delle informazioni e dei documenti inerenti alla dichiarazione ISEE deve essere effettuata dalle competenti strutture comunali nel pieno rispetto della legge 31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni, nonché del D.Lgs. 11.05.1999 n.135 e di ogni altra futura norma emanata da Autorità competenti.

2. Il Comune di San Biagio di Callalta può effettuare elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, in forma anonima.

Art. 11

Competenze e controlli

1. Le agevolazioni saranno concesse previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste per l'accesso al servizio stesso.

2. Spetta altresì all'Ufficio competente espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare e dei dati economici dichiarati, secondo le linee guida previste dall'art. 9 del "Regolamento Comunale per l'individuazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni e servizi agevolati erogati dal Comune".

3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il Responsabile del servizio potrà richiedere idonee documentazioni atte a dimostrare la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali.

Art. 12
Norme di rinvio

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso ai servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune di San Biagio di Callalta.
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata semprechè non necessiti, per l'applicazione, di autonome determinazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13
Norme transitorie e finali e pubblicità del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione ai sensi dell'art. 76 dello Statuto Comunale.
2. Le agevolazioni per i servizi di mensa e trasporto scolastico saranno concesse con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 2007/2008.